



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.12.2002
COM(2002) 731 definitivo

2002/0293 (ACC)
2002/0294 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 26 luglio 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a notificare all'OMC l'intenzione della Comunità europea di modificare le concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT per quanto riguarda le voci 1001 10 50 (frumento duro), 1001 90 95 (spelta, frumento tenero e frumento segalato, esclusa la spelta da semina), 1002 00 00 (segale), 1003 00 50 (orzo), 1005 (granturco, escluso l'ibrido da seme) e 1007 00 90 (sorgo, esclusi gli ibridi da semina). Di conseguenza, il 26 luglio 2002 la Comunità europea ha notificato all'OMC la propria intenzione di modificare talune concessioni previste nell'elenco CXL della CE (documento G/SECRET/15).
2. I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato dell'articolo 133 e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
3. La Commissione ha negoziato con gli Stati Uniti d'America, membro dell'OMC che ha rilevanti interessi di fornitura per le voci 1001 90 95 (spelta, frumento tenero e frumento segalato, esclusa la spelta da semina) e 1003 00 50 (orzo), un accordo in forma di scambio di lettere che si tradurrà nella modifica di talune concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea.

Lo scambio di lettere è stato siglato dalla Commissione il 12 novembre 2002.

4. Con la presente proposta si chiede al Consiglio di approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America.
5. Alcune disposizioni del presente accordo divergono da quelle del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, che deve essere quindi modificato. Affinché l'accordo sia applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003, la presente decisione autorizza la Commissione a derogare alle disposizioni in questione durante un periodo transitorio, fino all'entrata in vigore del regolamento modificato, ma non oltre il 30 giugno 2003.

La Commissione presenterà contemporaneamente una proposta di modifica del precitato regolamento del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 al fine di modificare talune concessioni per i cereali. Di conseguenza, il 26 luglio 2002 la Comunità europea ha notificato all'OMC la propria intenzione di modificare talune concessioni previste nell'elenco CXL della CE (documento G/SECRET/15).
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
- (3) La Commissione ha negoziato con gli Stati Uniti d'America, membro dell'OMC che ha rilevanti interessi di fornitura, un accordo in forma di scambio di lettere.
- (4) Occorre pertanto approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America.
- (5) Al fine di garantire la piena applicazione dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2003 e nell'attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali², la Commissione deve essere autorizzata ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento.

¹ GU C del, pag. ...

² GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

- (6) Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione³,

DECIDE:

Articolo 1

E' approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo alla modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2003, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
2. Ovunque sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo menzionato all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di un mese.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di esprimere il consenso della Comunità ad essere impegnata dall'accordo stesso⁴.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

³ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁴ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ALLEGATO

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America
per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste
nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

Lettera n. 1

Lettera della Comunità europea

Bruxelles,

Signor

Con riguardo alle concessioni relative ai cereali, previste nell'elenco CXL della CE allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), la Comunità europea (CE) e gli Stati Uniti d'America convengono sulle conclusioni riportate qui di seguito.

Frumento tenero

1. Per la voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato), le concessioni contenute nell'elenco CXL della CE continuano ad applicarsi al frumento tenero di alta qualità (specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125).
2. a) Per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa (specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125) e il frumento segalato della voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato), la CE stabilisce un contingente tariffario di 2 981 600 tonnellate.

b) Nell'ambito del contingente tariffario di cui al precedente punto 2 a), un quantitativo pari a 572 000 tonnellate è assegnato agli Stati Uniti d'America. Nel caso in cui gli Stati Uniti d'America non siano in grado di adempiere il quantitativo loro assegnato, quest'ultimo può essere aperto ad altri paesi, previa approvazione da parte degli Stati Uniti d'America.

c) L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario di cui al punto 2 a) è pari a 12 euro/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita.
3. Una volta stabilito il contingente tariffario di cui al punto 2, la CE non è tenuta ad applicare le concessioni previste nella nota 6 dell'elenco CXL della CE per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa (specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125), e il frumento segalato della voce 1001 90 95.

Orzo

4. a) Per la voce 1003 00 50 (orzo), la CE stabilisce un contingente tariffario di 50 000 tonnellate per l'orzo destinato alla produzione di malto (orzo destinato alla produzione di malto da utilizzare per la fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio e rispondenti ai criteri di qualità specificati all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1234/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001 (GU L 168, pag. 12), e un contingente tariffario di 300 000 tonnellate per tutti gli altri tipi di orzo.

b) L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario per l'orzo da malto di cui al punto 4 a) è pari a 8 euro/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1003 00 50 (orzo) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita. L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario per tutti gli altri tipi di orzo di cui al punto 4 a) è pari a 16 euro/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1003 00 50 (orzo) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita.
5. Una volta stabiliti i contingenti tariffari di cui al punto 4, la CE non è tenuta ad applicare le concessioni previste nella nota 6 dell'elenco CXL della CE per la voce 1003 00 50 (orzo).

Disposizioni generali

6. I contingenti tariffari di cui ai punti 2 e 4 sono aperti il 1° gennaio di ogni anno.
7. I contingenti tariffari di cui ai punti 2 e 4 sono gestiti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
8. Ogni eventuale modifica delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE in virtù dei punti 3 e/o 5 di cui sopra aggiunge al suddetto elenco le concessioni menzionate ai punti 2, 4, e 6.
9. La CE riconosce che gli Stati Uniti d'America detengono il diritto di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni figuranti nella nota 6 dell'elenco CXL della CE e le concessioni di cui ai precedenti punti 2, 4, e 6.
10. Facendo seguito alla notifica da parte della CE, in data 26 luglio 2002, della propria intenzione di modificare talune concessioni previste nell'elenco CXL della CE (documento G/SECRET/15), la CE non intende modificare le concessioni previste nell'elenco CXL della CE per la voce 1001 90 95 di cui al punto 1 e per le voci 1001 10 50 (frumento duro), 1002 00 00 (segale), ex 1005 (granturco, escluso l'ibrido da seme) ed ex 1007 (sorgo, esclusi gli ibridi da semina) e ne dà notifica all'OMC.

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Lettera n. 2

Lettera degli Stati Uniti d'America

Bruxelles,

Signor,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

“Con riguardo alle concessioni relative ai cereali, previste nell'elenco CXL della CE allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), la Comunità europea (CE) e gli Stati Uniti d'America convengono sulle conclusioni riportate qui di seguito.

Frumento tenero

1. Per la voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato), le concessioni contenute nell'elenco CXL della CE continuano ad applicarsi al frumento tenero di alta qualità (specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125).
2.
 - a) Per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa (specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125) e il frumento segalato della voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato), la CE stabilisce un contingente tariffario di 2 981 600 tonnellate.
 - b) Nell'ambito del contingente tariffario di cui al precedente punto 2 a), un quantitativo pari a 572 000 tonnellate è assegnato agli Stati Uniti d'America. Nel caso in cui gli Stati Uniti d'America non siano in grado di adempiere il quantitativo loro assegnato, quest'ultimo può essere aperto ad altri paesi, previa approvazione da parte degli Stati Uniti d'America.
 - c) L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario di cui al punto 2 a) è pari a 12 euro/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita.
3. Una volta stabilito il contingente tariffario di cui al punto 2, la CE non è tenuta ad applicare le concessioni previste nella nota 6 dell'elenco CXL della CE per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa (specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125), e il frumento segalato della voce 1001 90 95.

Orzo

4.
 - a) Per la voce 1003 00 50 (orzo), la CE stabilisce un contingente tariffario di 50 000 tonnellate per l'orzo destinato alla produzione di malto (orzo destinato alla produzione di malto da utilizzare per la fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio e rispondenti ai criteri di qualità specificati all'articolo 2,

paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1234/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001 (GU L 168, pag. 12), e un contingente tariffario di 300 000 tonnellate per tutti gli altri tipi di orzo.

b) L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario per l'orzo da malto di cui al punto 4 a) è pari a 8 euro/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1003 00 50 (orzo) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita. L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario per tutti gli altri tipi di orzo di cui al punto 4 a) è pari a 16 euro/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1003 00 50 (orzo) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita.

5. Una volta stabiliti i contingenti tariffari di cui al punto 4, la CE non è tenuta ad applicare le concessioni previste nella nota 6 dell'elenco CXL della CE per la voce 1003 00 50 (orzo).

Disposizioni generali

6. I contingenti tariffari di cui ai punti 2 e 4 sono aperti il 1° gennaio di ogni anno.
7. I contingenti tariffari di cui ai punti 2 e 4 sono gestiti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
8. Ogni eventuale modifica delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE in virtù dei punti 3 e/o 5 di cui sopra aggiunge al suddetto elenco le concessioni menzionate ai punti 2, 4, e 6.
9. La CE riconosce che gli Stati Uniti d'America detengono il diritto di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni figuranti nella nota 6 dell'elenco CXL della CE e le concessioni di cui ai precedenti punti 2, 4, e 6.
10. Facendo seguito alla notifica da parte della CE, in data 26 luglio 2002, della propria intenzione di modificare talune concessioni previste nell'elenco CXL della CE (documento G/SECRET/15), la CE non intende modificare le concessioni previste nell'elenco CXL della CE per la voce 1001 90 95 di cui al punto 1 e per le voci 1001 10 50 (frumento duro), 1002 00 00 (segale), ex 1005 (granturco, escluso l'ibrido da seme) ed ex 1007 (sorgo, esclusi gli ibridi da semina) e ne dà notifica all'OMC.

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede.”

Mi pregio confermare l'accordo degli Stati Uniti d'America sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia più alta considerazione.

Per gli Stati Uniti d'America

SCHEDA FINANZIARIA					
1. LINEA DI BILANCIO: Articolo 100				STANZIAMENTI: 1 121,7 mio EUR	
2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT.					
3. BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato					
4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Modificare le concessioni relative a taluni cereali previste nell'elenco CXL allegato al GATT.					
5. INCIDENZE FINANZIARIE:	PERIODO DI 12 MESI (mio EUR)		ESERCIZIO IN CORSO 2002 (mio EUR)		ESERCIZIO SUCCESSIVO 2003 (mio EUR)
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI	-		-		-
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLA CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	(1)		-		(1)
	2004	2005	2006	2007	
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	-	-	-	-	
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	(1)	(1)	(1)	(1)	
5.2 METODO DI CALCOLO:					
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE					SÌ / NO
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE					SÌ / NO
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE					SÌ / NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI					SÌ / NO
OSSERVAZIONI:					
(1) Dal momento che i contingenti tariffari per il frumento, escluso il frumento di alta qualità, e per l'orzo sono stabiliti sulla base dei quantitativi effettivamente importati e le aliquote del dazio per i suddetti contingenti tariffari sono fissate al livello attuale (cioè prima dell'entrata in vigore dell'accordo), l'incidenza sulle risorse proprie dovrebbe essere neutra.					

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT

RELAZIONE

1. Il 26 luglio 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a notificare all'OMC l'intenzione della Comunità europea di modificare le concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT per quanto riguarda le voci 1001 10 50 (frumento duro), 1001 90 95 (spelta, frumento tenero e frumento segalato, esclusa la spelta da semina), 1002 00 00 (segale), 1003 00 50 (orzo), 1005 (granturco, escluso l'ibrido da seme) e 1007 00 90 (sorgo, esclusi gli ibridi da semina) e la sua disponibilità ad avviare negoziati e consultazioni con i membri dell'OMC ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994.
2. I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato dell'articolo 133 e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
3. I negoziati con il Canada, membro dell'OMC che ha rilevanti interessi di fornitura per la voce 1001 90 95 (spelta, frumento tenero e frumento segalato, esclusa la spelta da semina), si sono conclusi positivamente sotto forma di scambio di lettere.

Lo scambio di lettere è stato siglato dalla Commissione il 12 novembre 2002.

4. Con la presente proposta si chiede al Consiglio di approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada.
5. Alcune disposizioni del presente accordo divergono da quelle del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, che deve essere quindi modificato. Affinché l'accordo sia applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003, la presente decisione autorizza la Commissione a derogare alle disposizioni in questione durante un periodo transitorio, fino all'entrata in vigore del regolamento modificato, ma non oltre il 30 giugno 2003.

La Commissione presenterà contemporaneamente una proposta di modifica del precitato regolamento del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁵,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 al fine di modificare talune concessioni per i cereali. Di conseguenza, il 26 luglio 2002 la Comunità europea ha notificato all'OMC la propria intenzione di modificare talune concessioni previste nell'elenco CXL della CE (documento G/SECRET/15).
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
- (3) La Commissione ha negoziato con il Canada, membro dell'OMC che ha rilevanti interessi di fornitura, un accordo in forma di scambio di lettere.
- (4) Occorre pertanto approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada.
- (5) Al fine di garantire la piena applicazione dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2003 e nell'attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁶, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento.

⁵ GU C del, pag. ...

⁶ GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

- (6) Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁷,

DECIDE:

Articolo 1

E' approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada relativo alla modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT, negoziato nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio per un periodo transitorio che scade al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificato o al più tardi il 30 giugno 2003, nella misura necessaria a garantire la piena applicazione dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.
2. Ovunque sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo menzionato all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di un mese.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità⁸.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio
Il Presidente*

⁷ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁸ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ALLEGATO

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

Lettera n. 1

Lettera della Comunità europea

Bruxelles,

Signor

In esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato all'*Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio* del 1994 (GATT 1994), la CE è d'accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito.

1. Facendo seguito alla notifica della CE del 26 luglio 2002 (documento G/SECRET/15), le concessioni contenute nell'elenco CXL della CE continuano ad applicarsi al frumento duro e alla segale, nonché al frumento tenero di alta qualità (specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125).
2.
 - a) Per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa (specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125) e il frumento segalato della voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato), la CE stabilisce un contingente tariffario di 2 981 600 tonnellate.
 - b) Nell'ambito del contingente tariffario di cui al precedente punto 2.a), un quantitativo pari a 38 000 tonnellate è assegnato al Canada. Nel caso in cui il Canada non sia in grado di adempiere il quantitativo assegnatogli, quest'ultimo può essere aperto ad altri paesi, previa approvazione da parte del Canada.
 - c) L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario di cui al punto 2.a) è pari a 12 euro/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita.

3. Una volta stabilito il contingente tariffario di cui al punto 2, la CE non è tenuta ad applicare le concessioni previste nella nota 6 dell'elenco CXL della CE per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa (specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125) e il frumento segalato della voce 1001 90 95.
4. Il contingente tariffario di cui al punto 2 è aperto il 1° gennaio di ogni anno.
5. Il contingente tariffario di cui al punto 2 è gestito in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le parti si consultano in merito agli altri aspetti della gestione del contingente.
6. La CE riconosce che il Canada detiene il diritto di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Lettera n. 2

Lettera del Canada

Bruxelles,

Signor,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

“In esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato all'*Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio* del 1994 (GATT 1994), la CE è d'accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito.

1. Facendo seguito alla notifica della CE del 26 luglio 2002 (documento G/SECRET/15), le concessioni contenute nell'elenco CXL della CE continuano ad applicarsi al frumento duro e alla segale, nonché al frumento tenero di alta qualità (specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125).
2.
 - a) Per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa (specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125) e il frumento segalato della voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato), la CE stabilisce un contingente tariffario di 2 981 600 tonnellate.
 - b) Nell'ambito del contingente tariffario di cui al precedente punto 2.a), un quantitativo pari a 38 000 tonnellate è assegnato al Canada. Nel caso in cui il Canada non sia in grado di adempiere il quantitativo assegnatogli, quest'ultimo può essere aperto ad altri paesi, previa approvazione da parte del Canada.
 - c) L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario di cui al punto 2.a) è pari a 12 euro/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita.
3. Una volta stabilito il contingente tariffario di cui al punto 2, la CE non è tenuta ad applicare le concessioni previste nella nota 6 dell'elenco CXL della CE per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa (specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125) e il frumento segalato della voce 1001 90 95.
4. Il contingente tariffario di cui al punto 2 è aperto il 1° gennaio di ogni anno.

5. Il contingente tariffario di cui al punto 2 è gestito in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le parti si consultano in merito agli altri aspetti della gestione del contingente.
6. La CE riconosce che il Canada detiene il diritto di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede.”

Mi pregio confermare l'accordo del Canada sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia più alta considerazione.

Per il Canada

SCHEDA FINANZIARIA					
1. LINEA DI BILANCIO: Articolo 100				STANZIAMENTI: 1 121,7 mio EUR	
2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT.					
3. BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato					
4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Modificare le concessioni relative a taluni cereali previste nell'elenco CXL allegato al GATT.					
5. INCIDENZE FINANZIARIE:	PERIODO DI 12 MESI (mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2002 (mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2003 (mio EUR)		
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI	-	-	-		
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLA CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	(1)	-	(1)		
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	2004	2005	2006	2007	
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	(1)	(1)	(1)	(1)	
5.2 METODO DI CALCOLO:					
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				SÌ / NO	
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				SÌ / NO	
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE				SÌ / NO	
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI				SÌ / NO	
OSSERVAZIONI:					
(1) Dal momento che i contingenti tariffari per il frumento, escluso il frumento di alta qualità, sono stabiliti sulla base dei quantitativi effettivamente importati e le aliquote del dazio per i suddetti contingenti tariffari sono fissate al livello attuale (cioè prima dell'entrata in vigore dell'accordo), l'incidenza sulle risorse proprie dovrebbe essere neutra.					